

Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18 -

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020

Articolo 67

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Articolo 67 -

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

In vigore dal 30/04/2020

Modificato da: Legge del 24/04/2020 n. 27 Allegato

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), all'[articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](#), e all'[articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#). Per il medesimo periodo, e, altresì, sospeso il termine previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156](#), per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'[articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](#), i termini di cui all'[articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).(1)

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'[articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156](#), iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria [div.contr.interpelloagenziaentrate.it](#).

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#), di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'[articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e dell'[articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), l'articolo 12, commi 1 e 3, del [decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#).

(1) Per la proroga dei termini vedi l'[art. 151 D.L. n. 34 19/05/2020](#). Vedi anche l'[art. 29 del D.L. 23 08/04/2020](#).

[Torna al sommario](#)